

Delibera n. 146/2023

Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità relativi ai diritti dei passeggeri. Approvazione

L’Autorità, nella sua riunione del 28 settembre 2023

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni (di seguito anche: decreto istitutivo), che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTI** il regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nonché il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni al predetto regolamento (di seguito: d.lgs. 70/2014);
- VISTI** il regolamento (UE) n. 181/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, nonché il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni al predetto regolamento;
- VISTI** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, nonché il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni al predetto regolamento;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) (di seguito anche: regolamento (UE) n. 2021/782);
- VISTO** l’articolo 24-*bis* del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito: d.l. 69/2023), recante modifiche al d.lgs. 70/2014, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l’adeguamento al regolamento (UE) 2021/782;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: regolamento sanzionatorio generale);
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014, del

4 luglio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: regolamento sanzionatorio ferroviario);

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, adottato con delibera dell’Autorità n. 4/2015, del 20 gennaio 2015, e successive modificazioni (di seguito anche: regolamento sanzionatorio autobus);

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015, e successive modificazioni (di seguito anche: regolamento sanzionatorio marittimo);

VISTA la delibera dell’Autorità n. 235/2022, del 1° dicembre 2022, che ha modificato, da ultimo, i predetti regolamenti sanzionatori;

VISTA la delibera n. 21/2023, dell’8 febbraio 2023, di approvazione della *“Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118”*;

CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 2021/782, il quale si applica a decorrere dal 7 giugno 2023, ad eccezione dell’articolo 6, paragrafo 4, che si applica a decorrere dal 7 giugno 2025, ha abrogato il regolamento (CE) n. 1371/2007 a decorrere dal 7 giugno 2023, e prevede, tra l’altro, che ogni Stato membro: (i) designa uno o più organismi responsabili dell’applicazione, con poteri di vigilanza, trattazione dei reclami, sanzionatori e prescrittivi; (ii) stabilisce il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione del regolamento e adotta tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione;

CONSIDERATO che il d.lgs. 70/2014, come modificato dall’articolo 24-*bis*, comma 1, del d.l. 69/2023: (i) designa l’Autorità quale organismo nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento (UE) 2021/782; (ii) stabilisce il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione del medesimo regolamento e le misure necessarie per assicurarne l’attuazione;

CONSIDERATO altresì, che l’articolo 24-*bis*, comma 2, del d.l. 69/2023 dispone che le modifiche di cui al comma 1 del medesimo articolo si applichino alle violazioni del regolamento (UE) n. 2021/782, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, e che per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 precedenti alla data del 7 giugno 2023 continui a trovare applicazione il d.lgs. 70/2014, nel testo vigente prima dell’approvazione delle modifiche di cui al comma 1;

CONSIDERATO

che il medesimo articolo 24-*bis* del d.l. 69/2023, al comma 3 dispone altresì che l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2021/782 *“adeguа i propri regolamenti alle modifiche di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. I regolamenti di cui al presente comma disciplinano i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”*;

RITENUTO

pertanto di procedere, in relazione ai diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, all'adeguamento, ai sensi delle richiamate disposizioni di legge, della disciplina relativa al procedimento per l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e l'esercizio dei poteri prescrittivi e ordinatori attribuiti;

CONSIDERATO

inoltre, che, a seguito delle modifiche, da ultimo introdotte con la delibera n. 235/2022, le disposizioni dei regolamenti sanzionatori ferroviario, autobus e marittimo sono state allineate, cosicché, allo stato, non residuano differenze sostanziali nella disciplina dei relativi procedimenti volti all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni e che, pertanto, non pare più ragionevole, alla luce dell'unicità della natura dei diritti e degli interessi che vengono in rilievo, disciplinare in maniera diversa tali procedimenti e i relativi diritti di partecipazione, contraddittorio e difesa dei soggetti interessati, meramente sulla base della diversa modalità di esecuzione del contratto di trasporto, se non nei limiti in cui ciò sia richiesto dalle specificità previste nelle rispettive normative primarie sostanziali;

RITENUTO

conseguentemente, a fini di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di trattamento dei reclami di seconda istanza e sanzionatorie, di procedere all'accorpamento dei suddetti regolamenti sanzionatori relativi ai diritti dei passeggeri attualmente in vigore, all'interno di un unico regolamento;

RITENUTO

con l'occasione, di introdurre nel regolamento sanzionatorio unitario in approvazione, disposizioni innovative rispetto a quanto attualmente previsto nei vigenti regolamenti sanzionatori ferroviario, autobus e marittimo, allo scopo di razionalizzarne la struttura, di chiarire il tenore testuale di talune disposizioni, di formalizzare talune prassi applicative ed interpretative, di introdurre previsioni funzionali alla più efficace ed efficiente trattazione dei reclami e gestione dei procedimenti sanzionatori di competenza, e di semplificare le procedure e gli incumbenti che gravano sugli Uffici responsabili, anche al fine di assicurare la tempestività delle contestazioni e la ragionevole durata del procedimento, nonché per adeguare tale regolamento sanzionatorio a quanto previsto dal più volte richiamato articolo 24-*bis* d.l. 69/2023 e dal regolamento (UE) n. 2021/782;

RITENUTO

a tal fine, (i) di disciplinare in maniera esplicita la competenza degli Uffici in relazione alle varie fasi del procedimento sanzionatorio; (ii) di introdurre una disciplina organica del reclamo, del suo contenuto nonché delle modalità e termini di presentazione; (iii) di precisare, con riferimento ai reclami in materia di trasporto ferroviario, conformemente alla normativa di settore, che l'Ufficio competente accusa la ricezione del reclamo entro due settimane e che, in ogni caso, la preistruttoria si conclude entro i termini previsti dall'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/782; (iv) di disciplinare all'interno di un singolo articolo la procedura per la dichiarazione dell'archiviazione immediata dei reclami, trattando in maniera unitaria le fattispecie di improcedibilità, inammissibilità e irricevibilità attualmente previste, ferma restando, in ogni caso, la facoltà dell'Autorità di esercitare il potere sanzionatorio anche d'ufficio e di tener conto dei reclami e delle segnalazioni pervenute per l'esercizio delle proprie competenze; (v) di prevedere che, ove non ritenga di proporre l'avvio del procedimento sanzionatorio, l'archiviazione sia disposta dal dirigente dell'Ufficio competente, con comunicazione sintetica al reclamante, anche per mezzo del sistema telematico di presentazione dei reclami (SiTe), fermo restando l'obbligo di relazionare periodicamente il Consiglio; (vi) di introdurre, in analogia a quanto previsto dal regolamento sanzionatorio generale, la possibilità di effettuare approfondimenti a fini sanzionatori durante la fase decisoria e di intimare ordini e prescrizioni nel provvedimento finale, nei casi previsti dalla vigente normativa; (vii) di prevedere che, ove l'impresa si sia avvalsa della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta, con riferimento a tutte le contestazioni formulate nell'atto di avvio, l'estinzione del procedimento sia dichiarata dal dirigente dell'Ufficio competente con proprio atto;

RITENUTO

che, per i procedimenti sanzionatori per violazioni dei diritti dei passeggeri già avviati alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento unitario in approvazione, debbano continuare a trovare applicazione, nei rispettivi ambiti settoriali, il regolamento sanzionatorio ferroviario adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014 e successive modificazioni, il regolamento sanzionatorio autobus adottato con delibera dell'Autorità n. 4/2015 del 20 gennaio 2015 e successive modificazioni e il regolamento sanzionatorio marittimo, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015 e successive modificazioni;

RITENUTO

altresì di dare atto che, riguardo alle possibili violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relative a condotte poste in essere anteriormente alla data del 7 giugno 2023 - sanzionabili sulla base del decreto legislativo n. 70 del 2014 nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 24-*bis*, comma 1, del d.l. 69/2023 - continua in ogni caso a trovare applicazione il regolamento sanzionatorio ferroviario adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014 e successive modificazioni;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. è approvato il regolamento sanzionatorio unitario recante “*Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità relativi ai diritti dei passeggeri*” di cui all’allegato A alla presente delibera - della quale costituisce, unitamente ai relativi moduli di reclamo annessi, parte integrante e sostanziale - contenente la disciplina relativa allo svolgimento dei procedimenti sanzionatori per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2021/782, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, del regolamento (UE) n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, e del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;
2. il regolamento sanzionatorio unitario e i moduli di reclamo annessi di cui al punto 1 sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dell’Autorità;
3. il regolamento approvato al punto 1 sostituisce integralmente i regolamenti sanzionatori adottati con le delibere dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014, n. 4/2015 del 20 gennaio 2015 e n. 86/2015 del 15 ottobre 2015, e loro successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 4 e 5;
4. il regolamento approvato al punto 1 si applica ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli concernenti possibili violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 per condotte poste in essere precedentemente alla data del 7 giugno 2023 - sanzionabili ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 2014 nel testo previgente alle modifiche apportate dall’articolo 24-*bis* del d.l. 69/2023 - per i quali continua a trovare applicazione il regolamento sul procedimento sanzionatorio adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014, e successive modificazioni;
5. per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al punto 1 concernenti possibili violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, del regolamento (UE) n. 181/2011 e del regolamento (UE) n. 1177/2010 continuano a trovare applicazione, rispettivamente, il regolamento sanzionatorio ferroviario adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014 e successive modificazioni, il regolamento sanzionatorio autobus adottato con delibera dell’Autorità n. 4/2015 del 20 gennaio 2015 e successive modificazioni e il regolamento sanzionatorio marittimo adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015 e successive modificazioni.

Torino, 28 settembre 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)